



SEGRETERIA NAZIONALE

Al Signor Ministro della Difesa
Al Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa

e, per conoscenza

Ai Signori Capi di Stato Maggiore delle Forze Armate

OGGETTO: Indennità di trasferimento ex art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 – Assegnazioni conseguenti a concorsi e corsi interni riservati al personale militare delle Forze Armate – Necessità di uniformità applicativa, ricognizione delle posizioni pregresse e convocazione di un tavolo tecnico.

Il Sindacato Autonomo dei Militari (SAM) sottopone all'attenzione delle SS.LL. la questione relativa al riconoscimento dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, con particolare riferimento alle movimentazioni conseguenti al superamento di concorsi e corsi interni riservati al personale militare già in servizio.

La problematica assume specifico rilievo per le assegnazioni effettuate al termine dei corsi, come ad esempio quelli per l'immissione nel ruolo Sergenti dell'Esercito, e, più in generale, per le fattispecie analoghe che possono essersi verificate nell'ambito delle diverse Forze Armate.

La questione non riguarda il riconoscimento generalizzato dell'indennità, bensì la necessità di verificare che situazioni sostanzialmente analoghe siano esaminate secondo criteri giuridici uniformi, alla luce della normativa vigente e dell'evoluzione della giurisprudenza amministrativa.

Il quadro normativo

L'art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 disciplina il trattamento economico spettante al personale trasferito d'autorità, individuando specifici presupposti per il riconoscimento dell'indennità.

La disciplina deve essere letta congiuntamente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell'Ordinamento Militare, con particolare riguardo alla disciplina delle assegnazioni, dei trasferimenti e delle procedure di alimentazione dei ruoli.

Il dato normativo assume particolare rilevanza quando il personale interessato sia già in servizio permanente e partecipi a una procedura interna riservata, poiché occorre distinguere la vera e propria prima assegnazione conseguente all'instaurazione di un nuovo rapporto dalla movimentazione intervenuta nell'ambito della prosecuzione di un rapporto di servizio già esistente.



SEGRETERIA NAZIONALE

L'evoluzione della giurisprudenza

La questione è stata oggetto nel tempo di un'articolata elaborazione giurisprudenziale.

Già il Consiglio di Stato, parere n. 2432 del 22 ottobre 2002, aveva individuato un elemento discriminante nella sussistenza o meno di una novazione del rapporto, distinguendo le procedure interne riservate al personale già appartenente all'Amministrazione dalle procedure pubbliche che determinano, ai fini in esame, una nuova immissione.

Particolare rilievo assume la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 6838/2022, che ha valorizzato la continuità del rapporto di servizio nel caso di personale militare già in servizio permanente successivamente transitato in altro ruolo attraverso un concorso riservato esclusivamente agli appartenenti alle Forze Armate.

Nello stesso percorso interpretativo si inseriscono, tra le altre, le pronunce del Consiglio di Stato nn. 4342/2018, 4354/2018, 4610/2018, 4029/2020, 3499/2021, 8385/2021 e 598/2023.

Anche la giurisprudenza di primo grado ha affrontato ripetutamente la materia: TAR Lazio – Latina nn. 491 e 695/2022; TAR Toscana nn. 605/2018 e 565/2021; TAR Puglia – Bari nn. 424, 632 e 639/2021; TAR Liguria n. 501/2017.

Non si ignora, per completezza, l'esistenza di pronunce di diverso orientamento, tra le quali TAR Veneto nn. 688/2022 e 288/2023 e TAR Lazio n. 2672/2017. Proprio la presenza nel tempo di interpretazioni non perfettamente coincidenti costituisce un'ulteriore ragione per affrontare la materia in maniera organica e definire criteri amministrativi uniformi.

Le più recenti pronunce del Consiglio di Stato

Il quadro interpretativo ha trovato un'importante evoluzione nelle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione II, nn. 2046 e 2048 del 12 marzo 2026.

La giurisprudenza ha chiarito che il passaggio a un grado o ruolo superiore conseguente al superamento di un concorso pubblico può determinare, nelle condizioni individuate dal Giudice amministrativo, una nuova assegnazione; diversamente, quando il trasferimento consegue al superamento di un corso o concorso riservato al personale militare, non si determina, ai fini dell'indennità, quella soluzione di continuità tra precedente e nuovo servizio che caratterizza la prima assegnazione.

La distinzione assume un'importanza decisiva perché impone di guardare alla natura concreta della procedura e del rapporto, e non alla sola denominazione formale attribuita all'assegnazione.

Il caso dei corsi Sergenti e il gradimento della sede

Il caso dei corsi per l'immissione nel ruolo Sergenti dell'Esercito rende particolarmente evidente la questione. Negli ultimi corsi, anche alla luce dell'evoluzione del quadro giurisprudenziale, l'Amministrazione sta riconoscendo l'indennità al personale che ne possiede i requisiti indipendentemente dal fatto che la sede assegnata sia stata o meno indicata tra quelle di preferenza.

La partecipazione volontaria a un concorso interno esprime la volontà del militare di accedere a un diverso ruolo o grado, ma non equivale automaticamente alla volontà di essere trasferito in una determinata sede.

Analogamente, deve essere distinta una vera e propria istanza di trasferimento, autonomamente presentata dal militare per soddisfare esigenze personali, familiari o professionali, dalla manifestazione di una preferenza nell'ambito di una procedura nella quale sia l'Amministrazione a individuare le sedi disponibili e a determinare la destinazione finale.

Ciò che deve essere verificato è la causa concreta della movimentazione: se essa trovi origine principalmente nell'interesse organizzativo dell'Amministrazione oppure in una scelta effettivamente libera del militare finalizzata al soddisfacimento di un proprio interesse.

segreteria nazionale@sindacatoautonomodeimilitari.it

segreteria@pec.sindacatoautonomodeimilitari.it

+393480624600



SEGRETERIA NAZIONALE

Una preferenza espressa tra sedi individuate dall'Amministrazione non può, pertanto, essere automaticamente equiparata a una domanda con la quale il militare assume autonomamente l'iniziativa per ottenere il trasferimento.

I criteri da verificare

1. la natura interna e riservata della procedura attraverso la quale è intervenuto il passaggio di ruolo;
2. la continuità del rapporto di servizio e, conseguentemente, l'assenza di una novazione dello stesso;
3. le concrete modalità attraverso le quali è stata determinata la sede di destinazione, verificando se il movimento sia stato disposto prioritariamente per esigenze organizzative dell'Amministrazione;
4. la sussistenza degli ulteriori requisiti oggettivi e territoriali richiesti dall'art. 1 della legge n. 86/2001.

Solo attraverso tale verifica appare possibile distinguere correttamente una prima assegnazione o un autentico trasferimento a domanda da una movimentazione che, pur conseguente a una procedura interna e all'eventuale espressione di preferenze, presenti invece i caratteri del trasferimento d'autorità.

Le posizioni pregresse

La questione assume particolare rilevanza rispetto alle posizioni maturate negli anni precedenti. Occorre verificare se personale già in servizio permanente, transitato in altro ruolo attraverso procedure interne riservate, sia stato assegnato a una sede diversa senza percepire l'indennità e, soprattutto, se situazioni sostanzialmente analoghe siano state trattate secondo criteri differenti nel corso del tempo o tra le diverse Forze Armate.

Il tema assume rilievo anche sotto il profilo prescizionale. La giurisprudenza amministrativa ha ricondotto la pretesa economica relativa all'indennità alla sfera dei diritti patrimoniali, con conseguente necessità di considerare i relativi termini di prescrizione.

Da qui deriva l'esigenza di concentrare prioritariamente la ricognizione sulle posizioni maturate nell'ultimo quinquennio, evitando che il trascorrere del tempo possa incidere ulteriormente sulle situazioni ancora suscettibili di tutela. Evitare un contenzioso seriale

Riteniamo che la soluzione della questione non possa essere affidata esclusivamente alla proliferazione di iniziative giudiziarie individuali.

Un simile scenario determinerebbe costi per i singoli militari, oneri per l'Amministrazione e per lo Stato e, soprattutto, il rischio concreto che personale collocato nelle medesime condizioni riceva un trattamento differente esclusivamente in ragione dell'avvenuta o meno proposizione di un ricorso.

Se, all'esito della verifica delle singole posizioni, risultano integrati i presupposti previsti dalla legge e individuati dalla giurisprudenza, riteniamo più coerente con i principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa procedere al riconoscimento delle spettanze attraverso un percorso amministrativo uniforme.



SEGRETERIA NAZIONALE

LE RICHIESTE DEL SAM

1. Al **Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa**, di valutare l'emanazione di indicazioni univoche ai Vertici delle Forze Armate, affinché le fattispecie in materia di indennità di trasferimento conseguenti a procedure interne siano esaminate secondo criteri interpretativi e applicativi comuni.
2. L'avvio di una ricognizione complessiva delle posizioni del personale delle Forze Armate maturate nell'ultimo quinquennio, tenendo conto dei termini prescrizionali applicabili e individuando le fattispecie nelle quali l'indennità non sia stata riconosciuta.
3. Il riesame delle posizioni pregresse, con particolare attenzione ai casi nei quali personale già in servizio permanente sia transitato attraverso concorsi o corsi interni riservati e sia stato successivamente destinato ad altra sede, anche qualora questa fosse stata indicata tra quelle gradite.
4. Laddove, all'esito della verifica individuale, risultino integrati i presupposti normativi, il riconoscimento e la liquidazione delle relative spettanze economiche agli aventi diritto, senza rendere necessario l'avvio di singole iniziative giudiziarie.
5. L'adozione di disposizioni applicative uniformi per tutte le Forze Armate, così da assicurare certezza interpretativa e parità di trattamento tanto per le posizioni pregresse quanto per le future movimentazioni.
6. Al **Signor Ministro della Difesa**, di sostenere sul piano politico e amministrativo tale percorso, assicurando, ove necessario, gli strumenti e le adeguate coperture finanziarie, affinché l'effettivo riconoscimento delle spettanze non rimanga privo di concreta attuazione per ragioni burocratiche o finanziarie.
7. La convocazione, entro **60 giorni**, di uno specifico tavolo tecnico con le APCSM rappresentative, finalizzato ad approfondire le differenti casistiche, esaminare complessivamente il quadro normativo e giurisprudenziale, confrontare i criteri applicativi adottati dalle diverse Forze Armate e definire procedure amministrative uniformi.

Nell'ambito del tavolo tecnico riteniamo opportuno esaminare anche le risultanze della ricognizione relativa all'ultimo quinquennio, così da individuare le modalità attraverso le quali definire le posizioni pregresse e procedere, laddove ne ricorrano i presupposti, alla liquidazione delle spettanze.

La richiesta del SAM muove da un principio semplice: accertare le situazioni, riconoscere i diritti quando ne ricorrono i presupposti e garantire che militari nelle medesime condizioni ricevano il medesimo trattamento, evitando un contenzioso seriale che produrrebbe ulteriori costi tanto per il personale quanto per lo Stato.

Fermo restando che laddove sia necessario e richiesto verrà dato supporto al singolo militare ad un ricorso amministrativo in merito, la scrivente APCSM manifesta sin d'ora la propria disponibilità a fornire il proprio contributo nell'ambito del confronto richiesto.

In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Roma, 24 Agosto 2026

Il Segretario Generale
Dott. Antonino Duca